

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2738

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PASSIGLI

Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati

*Presentata il 1° giugno 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli obiettivi di quanti hanno affidato alla riforma elettorale la loro speranza di cambiamento si possono riassumere nella necessità di instaurare anche nel nostro paese la cosiddetta « democrazia dell'alternanza » e nella convinzione che la formazione delle maggioranze di Governo debba essere in futuro meno mediata dai partiti e più direttamente rispondente alla volontà espressa dal corpo elettorale.

Ebbene, il sistema maggioritario a turno unico, che in altri sistemi assicura il cosiddetto « modello *westminster* », cioè l'alternanza tra maggioranza e opposizione, e sostiene (taluni affermano « ingesandolo ») un formato bipartitico del sistema politico, in Italia sortirebbe ben diversi effetti, dando vita a un sistema tripolare che vanificherebbe il modello

dell'alternanza perpetuando la prassi di governi di coalizione incentrati sul partito di centro. Né varrebbe a modificare tale situazione l'introduzione di correzioni proporzionali, che anzi — specie se ampie — rafforzerebbero gli inconvenienti già lamentati.

I due obiettivi della democrazia dell'alternanza e di una più diretta investitura dell'esecutivo (pur nell'ambito del modello di governo parlamentare), appaiono a molti — e certo alla quasi totalità degli studiosi di scienza della politica, come testimoniato da un loro recente appello — più facilmente conseguibili con l'adozione di un sistema a doppio turno, cui infatti si richiama la presente proposta di legge.

In particolare, la presente proposta di legge prevede l'assegnazione di 530 seggi

con il sistema maggioritario a doppio turno, con accesso al secondo turno limitato a quei candidati che hanno superato una soglia di sbarramento fissata a regime nel 10 per cento dei voti validi. Caratteristiche peculiari della proposta sono l'incentivazione di aggregazioni al secondo turno e la protezione di minoranze d'opinione non aggregabili attraverso l'incoraggiamento dato alla volontaria « desistenza » al secondo turno di candidati che abbiano superato il *quorum*.

La proposta di legge prevede infatti che i voti dei candidati che pur avendo superato il *quorum* richiesto desistono dal presentarsi al secondo turno confluiscono in un collegio unico nazionale e qui concorrono all'assegnazione con criterio proporzionale dei 100 seggi residui. Ciò consentirebbe la rappresentanza delle minoranze d'opinione senza penalizzare, anzi favorendo, al secondo turno quelle aggregazioni partitiche senza le quali non possiamo sperare di ottenere né stabili maggioranze di governo né il modello dell'alternanza.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale diretto, con voto libero e segreto, secondo le norme della presente legge e sulla base dei seguenti criteri:

*a)* 530 deputati sono eletti sulla base di altrettanti collegi uninominali, con sistema maggioritario ed eventuale secondo turno;

*b)* 100 deputati sono eletti sulla base di un collegio unico nazionale, secondo le modalità di cui all'articolo 5.

## ART. 2.

1. Il territorio della Repubblica è suddiviso in 530 collegi elettorali uninominali.

2. I collegi elettorali uninominali sono costituiti secondo i seguenti criteri:

*a)* la popolazione di ogni collegio non deve essere maggiore od inferiore del 5 per cento rispetto alla media nazionale, ottenuta dividendo l'intera popolazione nazionale, rilevata dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi;

*b)* il territorio dei collegi deve essere compreso, per quanto possibile, entro i confini dei comuni e della regione; sono ammesse deroghe solo per garantire quanto previsto dalla lettera *a)*;

*c)* il territorio di ogni collegio deve essere continuo, salvo che comprenda isole minori.

3. La ripartizione e la delimitazione dei collegi elettorali uninominali è proposta, entro un mese dalla sua istituzione, dalla Commissione di cui al comma 4.

4. È istituita presso la Camera dei deputati la Commissione nazionale per i collegi elettorali, nominata, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Presidente della Ca-

mera dei deputati e composta da un rappresentante per ogni gruppo parlamentare.

5. La Commissione di cui al comma 4 è rinnovata entro sei mesi dall'inizio di ogni legislatura e può proporre, con relazione al Parlamento, l'aggiornamento dei collegi elettorali uninominali sulla base dei risultati dell'ultimo censimento e dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

### ART. 3.

1. Il primo turno di votazioni si svolge con le seguenti modalità:

a) in ogni singolo collegio elettorale uninominale può presentare candidati un numero di elettori non inferiore all'1 per cento degli aventi diritto al voto, mediante la presentazione di una lista di sottoscrittori munita di firme autenticate a norma di legge, accompagnate dai rispettivi certificati elettorali e dall'accettazione del candidato. All'atto dell'accettazione il candidato può scegliere un proprio simbolo che può essere uguale a quello utilizzato in altri collegi da altri candidati, ma non a quello di cui alla lettera b);

b) possono presentare candidati i partiti che abbiano costituito nella legislatura precedente un gruppo parlamentare in almeno uno dei due rami del Parlamento; i relativi candidati devono essere contraddistinti da uno stesso simbolo;

c) sono eletti i candidati che conseguono la maggioranza assoluta dei voti validi.

### ART. 4.

1. Nei collegi elettorali uninominali ove nessun candidato ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti validi si svolge un secondo turno di votazioni, a quindici giorni di distanza dal primo. A tale turno sono ammessi a partecipare solo quei candidati che abbiano riportato

al primo turno almeno il 10 per cento dei voti validi. Entro sette giorni dal primo turno elettorale i candidati ammessi possono rinunciare a partecipare al secondo turno di votazione. In tal caso i voti da essi riportati confluiscono nel collegio unico nazionale di cui all'articolo 5, nella lista identificata dal simbolo che contraddistingue i singoli candidati.

2. In ogni collegio risulta eletto, al secondo turno di votazione, il candidato che consegue la maggioranza relativa dei voti.

3. In sede di prima applicazione della presente legge il *quorum* di cui al comma 1 è ridotto al 5 per cento.

#### ART. 5.

1. I cento seggi non assegnati su base territoriale sono ripartiti in un collegio unico nazionale, tra le liste di candidati identificati dai simboli di cui all'articolo 3, secondo il sistema proporzionale del quoziente unico e dei maggiori resti.

2. Nell'ambito di ciascuna lista di candidati identificati da uno stesso simbolo, i seggi sono assegnati a quei candidati che non siano già risultati eletti ai sensi degli articoli 3 e 4, utilizzando il criterio della più alta percentuale di voti conseguiti da ciascun candidato rispetto ai voti validi espressi nel collegio.

3. Sono eletti i candidati con le maggiori percentuali, sino a concorrenza dei seggi assegnati a ciascuna lista.

#### ART. 6.

1. Nel caso in cui si renda vacante uno dei 530 seggi assegnati ai sensi degli articoli 3 e 4, si procede ad elezioni suppletive.

2. In caso di vacanza di uno dei 100 seggi attribuiti secondo le modalità stabilite dall'articolo 5, subentra il candidato risultato primo dei non eletti in base al criterio di cui al comma 2 del medesimo articolo 5.

## ART. 7.

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3 e 4 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di coordinare quanto stabilito dalla presente legge con il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. I decreti legislativi saranno adottati su proposta del Ministro dell'interno e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

3. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato secondo le modalità di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.